



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PALERMO

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

- CAROLLO ANTONIO GIUSEPPE Presidente
- MATTARELLA BERNARDO Relatore
- AGLIALORO MARCO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2424/11 depositato il 22/04/2011

- avverso la sentenza n. 77/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AGRIGENTO contro: COMUNE DI CANICATTI' difeso da: [redacted] A COMUNE DI CANICATTI' 92024 CANICATTI'

- avverso la sentenza n. 78/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AGRIGENTO contro: COMUNE DI CANICATTI' difeso da: D.SSA MELI CARMELA COMUNE DI CANICATTI' 92024 CANICATTI'

proposto dal ricorrente:

[redacted] VIA MERLO 52 92024 CANICATTI' AG

difeso da:

[redacted] AVV. VIALE REGINA ELENA N.99 92024 CANICATTI' AG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2004

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 2424/11

UDIENZA DEL

17/03/2015 ore 09:30

SENTENZA


N° 1193/35/15

PRONUNCIATA IL:

17/3/2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

23 MAR. 2015



Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Santi Prefeta



(segue)

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 2424/11

UDIENZA DEL

17/03/2015

ore 09:30

Con un unico ricorso in appello proposto ai sensi dell'art.20, comma 2, del D.Lgs. n.546/92, mediante raccomandata a/r inviata al Comune di Canicatti il 31/03/2011, [redacted] ha chiesto la riforma delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione I^, n.77/01/10 e n.78/01/10, entrambe pronunciate il 16/07/2009 e depositate in Segreteria il 15/02/2010, che hanno rigettato, compensando le spese, i due separati ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 03/11/2007, con i quali l'Amministrazione comunale ha richiesto il pagamento, a titolo di ICI, di € 283,17 per l'anno 2003 e di € 278,16, per l'anno 2004.

La Commissione Tributaria Provinciale - che ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi dedotti con la memoria illustrativa depositata dal ricorrente nel corso del giudizio, ma non notificata alla controparte, ai sensi dell'art.24, comma 4, del D.Lgs. n.546/92 - ha esaminato soltanto i motivi (illegittimità per carenza di motivazione, insussistenza, o nullità, dell'avviso per carenza degli elementi essenziali per la sua legittimità, come dati anagrafici del contribuente ed identificativi dell'immobile, illegittimità ed infondatezza dell'atto per carenza dei presupposti e difetto di riscontro probatorio) articolati in ciascuno dei due originari ricorsi, ritenendoli tutti infondati, poiché il ricorrente ha esercitato pienamente il diritto di difesa in base a quanto ivi esposto, focalizzando chiaramente l'oggetto della pretesa tributaria.

Con l'appello [redacted] ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, censurando entrambe le sentenze per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché per insufficiente, e omessa, motivazione su punti decisivi della controversia, ed a tal fine ha riproposto sia i motivi esaminati dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia quelli dalla stessa ritenuti inammissibili, articolando specificamente le seguenti doglianze:


- violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici della rappresentanza processuale del Comune;
- mancata costituzione dell'Amministrazione comunale nel procedimento RGR n.233/08;

- difetto di motivazione: difformità tra il contenuto dell'atto notificato al destinatario ed il contenuto della copia prodotta dal Comune di Canicatti;
- inesistenza della notificazione per carenza della relazione di notifica: violazione e falsa applicazione dell'art.60 del DPR n.600/73, dell'art.149 c.p.c. e degli artt. 3 e 14 della Legge n.890/82;
- violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione di atti tributari a cittadini italiani residenti all'estero: inesistenza della notificazione – omessa produzione della raccomandata e dell'avviso di ricevimento;
- irritualità ed inammissibilità, ai sensi dell'art.23, del D.Lgs. n.546/92, della costituzione della parte resistente, irritualità ed inammissibilità, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.546/92, del deposito della memoria di costituzione e della documentazione allegata;
- decadenza del potere di accertamento dell'Amministrazione comunale.

Con controdeduzioni spedite alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale con raccomandata a/r del 13/05/2011, il Comune di Canicatti ha chiesto il rigetto dell'appello, con il favore delle spese, osservando in particolare che:

- entrambi gli avvisi di accertamento dedicano un intero riquadro all'elencazione degli elementi identificativi dei locali, delle aree, della loro destinazione e dell'aliquota applicata, specificando, nella parte riservata alla motivazione, i fatti costitutivi della pretesa tributaria, che si individua, per i vari immobili, nei dati di denuncia e di accertamento, quali i dati catastali, la rendita, la percentuale ed i mesi di possesso, le eventuali detrazioni e/o esenzioni, nonché le sanzioni e gli interessi applicati;
- dal contenuto dei due ricorsi è agevole desumere che il destinatario degli atti ha avuto senz'altro modo di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione comunale e di svolgere le sue deduzioni;
- gli avvisi di accertamento contengono, altresì, i dati identificativi del contribuente, quali il nome, il cognome, la residenza ed il codice fiscale;

Benei Fiori

- 
- l'Amministrazione comunale si era regolarmente costituita davanti la Commissione Tributaria Provinciale sia per il procedimento RGR n.235/08, relativo all'anno d'imposta 2004, sia per il procedimento RGR n.233/08, relativo all'anno d'imposta 2003;
 - ai sensi dell'art.11, comma terzo, del D.Lgs. n.546/92, l'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, se privo di figura dirigenziale, in persona del titolare della posizione organizzativa in cui è collocato tale ufficio;
 - il Comune di Canicattì è dotato di una struttura organizzativa interna che si occupa di tributi, alla quale è preposto un dirigente, il quale con delibera GM n.57 del 14/03/2008 è stato delegato alla gestione di tutti i rapporti tributari;
 - non può sussistere alcuna relazione di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, poiché per legge la consegna degli avvisi di accertamento in materia di ICI avviene a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dal destinatario o da persona convivente, costituisce a tutti gli effetti relazione di notifica, contenendone i dati essenziali, quali la data, l'identità del ricevente e quella del consegnante, che la certifica;
 - in base all'art.1, commi 161 e 162, della Legge n.296/2006, gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'Ufficio, ai fini ICI, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, o il versamento, doveva essere effettuata, per cui i due avvisi in oggetto sono stati notificati tempestivamente.

Con memoria illustrativa depositata il 24/02/2015 [REDACTED] ha eccepito l'irritualità, e l'inammissibilità, della costituzione in giudizio effettuata dall'Amministrazione comunale a mezzo del servizio postale, in violazione degli artt.23, comma 2, e 54 del D.Lgs. n.546/92, e conseguentemente il "difetto onere probatorio ex art.2697 c.c. e difetto di non contestazione ex art.115 c.p.c. in ambedue i gradi del giudizio". Alla pubblica udienza del 17/03/2015 è comparso il difensore del contribuente, che ha insistito nell'atto di appello.

Ben M...

Nessuno è, invece, comparso per il Comune di Canicatti, sebbene il relativo avviso di trattazione sia stato ritualmente e tempestivamente notificato presso il domicilio eletto.

Va preliminarmente affrontata, d'ufficio, la questione riguardante l'ammissibilità dell'unico ricorso proposto dal contribuente contro due sentenze identiche, emesse dallo stesso giudice in relazione a diverse annualità ICI.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.3692 del 16/02/2009, hanno affermato che in materia tributaria, anche relativamente all'ICI, è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze, se, come nel caso di specie, esse sono state emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative a quel rapporto d'imposta.

Il ricorso di [REDACTED] è, pertanto, ammissibile, fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero di sentenze impugnate.

La Commissione Tributaria Regionale osserva, poi, che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata può avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni, ma anche mediante trasmissione con plico raccomandato, poiché, sebbene l'art.54 del D.Lgs. n.546/92 richiami l'art.23 del medesimo d.lgs., il quale fa riferimento soltanto al deposito degli atti, una soluzione che escluda l'ammissibilità della spedizione per posta sarebbe irragionevolmente diversa - e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. - rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 dello stesso d.lgs., che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l'uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei

B. 2007 H.M.

processi civili e amministrativi (cfr., Cass., Sez. V[^], 19/10/2012, n.17953).

Alla stregua di tale principio, la costituzione in giudizio del Comune di Canicatti deve ritenersi rituale, e quindi ammissibile.

Tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale rileva che l'appello di [REDACTED] non contiene alcuna censura in relazione a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale circa l'inammissibilità dei motivi nuovi dedotti dal contribuente con la memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio.

Su tale capo, autonomamente impugnabile, della sentenza di primo grado si è pertanto formato il giudicato c.d. interno, con conseguente preclusione dell'esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, di motivi diversi da quelli scrutinati dalla Commissione Tributaria Provinciale.

L'appello deve essere, quindi, deciso esclusivamente in base alle doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte con l'appello: illegittimità per carenza di motivazione, nullità degli avvisi di accertamento per carenza degli elementi essenziali (dati anagrafici del contribuente ed identificativi degli immobili), illegittimità ed infondatezza degli atti per carenza dei presupposti e difetto di riscontro probatorio.

Il primo motivo è infondato, in quanto l'obbligo, posto, all'Amministrazione Finanziaria ed ai concessionari della riscossione, dall'ultimo inciso dell'art.7, comma 1, della Legge n.212/2000, di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della pretesa creditoria e quindi non comprende gli atti che a tal fine si rivelano irrilevanti e quelli (a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (cfr., Cass., Sez. V[^], 17/10/2008, n.25371).

A parte la considerazione che la disposizione sopra richiamata non è espressamente riferita anche agli atti impositivi delle Amministrazioni

Bianchi

Comunali, va, peraltro, rilevato che nel caso di specie gli avvisi di accertamento impugnati non si limitano a richiamare puntualmente le norme di legge, i regolamenti e le delibere in virtù dei quali sono stati emessi, ma precisano che l'imposta richiesta è quella dovuta in base alle denunce presentate dal contribuente per gli anni 2003 e 2004 e contengono tutti i riferimenti identificativi degli immobili: ubicazione, tipologia, periodo di possesso, dati catastali e destinazioni, nonché una dettagliata elencazione dell'infrazione contestata in relazione a ciascun bene, dell'imposta denunciata, di quella accertata e della differenza conseguentemente dovuta, delle sanzioni irrogate per omesso versamento e degli interessi dovuti.

Tale motivazione ha pienamente soddisfatto l'esigenza del contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale, che non ha, però, in alcun modo contestato.

Il secondo motivo è infondato, atteso che nei due avvisi di accertamento il contribuente è specificamente individuato oltre che con il nome ed il cognome, con il codice fiscale (comprensivo del luogo e della data di nascita) e con la residenza anagrafica.

Il terzo motivo è infondato in quanto, come già evidenziato, il riscontro probatorio della fondatezza della pretesa creditoria della Amministrazione comunale è costituito proprio dalle dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente per gli anni 2003 e 2004, nelle quali egli ha quantificato l'ICI dovuta, omettendone, però, il versamento, negli stessi importi richiesti con gli avvisi di accertamento in oggetto.

Considerato che il Comune di Canicatti si è avvalso della possibilità di costituirsi in giudizio mediante spedizione delle controdeduzioni a mezzo del servizio postale e non ha partecipato alla pubblica udienza in cui l'appello è stato trattato, le spese del secondo grado del giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.


Rigetta l'appello di [REDACTED] e conferma le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione I^a, n.77/01/10 e n.78/01/10.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Palermo, 17/03/2015

IL RELATORE

Bruno AMO



IL PRESIDENTE

Stefano